



Municipio della Città di Francavilla al Mare
Medaglia d'oro al Valore Civile
Provincia di Chieti - Abruzzo

Settore IV Urbanistica OO.PP. Ambiente Attività Produttive

Prot. n. 11277 ORD. n. 19

lì 16/05/2013

OGGETTO: D. M. 30 marzo 2010 “Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché le modalità e specifiche tecniche per l’attuazione del D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione”. L.R. 22.12.2010, n. 59, art. 37 “ Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE e 2006/7/CE”. **Divieto temporaneo di balneazione punto IT013069058015 e acque di pertinenza.**

IL SINDACO

VISTI:

- Il D.P.R. 8 giugno 1982, n. 470 e ss. mm. recante attuazione della Direttiva 76/160/CEE, relativa alla qualità delle acque di balneazione;
- La Direttiva 2006/7/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006; relativa alla gestione delle acque di balneazione, che abroga la direttiva 76/160/CEE;
- Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante disposizioni in materia ambientale, artt. 76,77 e 83;
- Il D. Lgs. 30 maggio 2008 n. 116 – Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE, così come modificato dal Decreto-Legge 30 dicembre 2008, n. 207;
- Il D.M. 30.03.2010 n. 97, finalizzato a definire i criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché le modalità e le specifiche tecniche per l’attuazione del D.Lgs 30 maggio 2008, 116;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 186 dell’ 11 marzo 2013 e gli allegati “A”, “B”, “C” e “D”;

VISTO la comunicazione della G. R. Servizio OO.MM. e Acque Marine Prot. n. RA 84059 del 27/03/2013 assunta al prot. g.le dell’Ente n. 9352 del 28.03.2013, con la quale vengono comunicate a questo Comune le zone IDONEE e NON IDONEE alla balneazione per la stagione balneare 2013;

VISTI gli art. 5 e 15 del D.Lgs. 30.05.2008 n. 116 che attribuisce ai comuni il compito della delimitazione, prima dell’inizio della stagione balneare, delle acque, non adibite alla balneazione e delle acque di balneazione permanentemente vietate ricadenti nel proprio territorio, in conformità a quanto stabilito dall’apposito provvedimento regionale;

VISTA la nota fax dell’ARTA Abruzzo - Distretto Provinciale di Pescara – n. 13586 del 13/05/2013, pervenuta all’Ufficio Ambiente in data 14/05/2013 ad oggetto: “Comunicazione inerente inquinamento microbiologico acqua di mare antistante litorale di Francavilla al Mare. BALNEAZIONE D.M. 30/03/10”;

PRESO ATTO che in corrispondenza del punto IT013069035005 (Lat. 42,4054, Long. 14,3198;) con denominazione “ Zona ant.te Fosso San Lorenzo” le acque di balneazione, controllate in ultima data 11/05/2013 a cura dell’ARTA – Distretto Provinciale di Pescara –, hanno dato risultati analitici microbiologici non conformi all’Allegato A del D. M. 30/03/10;

VISTO l’Allegato D alla Deliberazione di G.R. n. 186 dell’ 11 marzo 2013 che detta disposizioni specifiche per i Comuni nel caso di Inquinamento Microbiologico;

RAVVISATA la necessità e l’urgenza di intervenire a tutela della salute pubblica;

VISTO l’art. 50 comma 5 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

ORDINA

Con decorrenza immediata a modifica e integrazione dell’Ordinanza Sindacale n. 15 dell’ 11/04/2013, l’interdizione temporanea alla balneazione in corrispondenza del punto IT013069035005 (Lat. 42,4054, Long. 14,3198;) con denominazione “ Zona ant.te Fosso San Lorenzo” (nota fax dell’ARTA Abruzzo - Distretto Provinciale di Pescara – n. 13586 del 13/05/2013, pervenuta all’Ufficio Ambiente in data 14/05/2013) con inizio Long. 14.3178669 Lat. 42.4064851 e fine Log. 14.3226228 Lat. 42.4042475, e comunque non oltre ii confini comunali, fino al rientro dei parametri microbiologici nei limiti di legge, a seguito di verifiche da parte della competente ARTA - Distretto Provinciale di Pescara.

Il Settore Tecnico è incaricato di apporre i prescritti cartelli con l’indicazione di "DIVIETO DI BALNEAZIONE ", numero dell’ordinanza nella zona indicata, come disposto dalla Deliberazione di G.R. n. 186/2013 e di trasmettere copia della presente Ordinanza ai seguenti Enti:

- ARTA Abruzzo – Distretto provinciale di Pescara – Viale G. Marconi, 51 c.a.p. 65126 Pescara
- REGIONE ABRUZZO – Servizio OO.MM. e Acque Marine Via Catullo, 2 c.a.p. 65127 Pescara
- MINISTERO DELLA SALUTE – Direzione Generale della Prev.ne Sanitaria - Ufficio IV – Via G. Ribotta, 5 c.a.p. 00144 Roma.

Gli Ufficiali, gli Agenti della Forza Pubblica e gli Organi Sanitari sono incaricati di vigilare sul rispetto della presente Ordinanza e di segnalare tempestivamente all’Ufficio Tecnico Comunale l’eventuale asportazione di cartelli di divieto, onde poter permettere l’immediato ripristino. I trasgressori della presente ordinanza saranno perseguiti a termine di Legge.

Dalla Residenza Municipale, addì _____

Responsabile del Servizio

Arch. Antonio Giordano

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

IL SINDACO

Avv. Antonio Luciani

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993